



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

DECRETO DEL SINDACO N. 9 DEL 14/06/2023

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE PIETRANTONIO DI MONTE QUALE RESPONSABILE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (LEGGE 190/2012).

IL VICE SINDACO

PREMESSO che:

- a) con Legge 6 novembre 2012 n. 190, il legislatore ha varato le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione (anche RPCT);
- b) l'articolo 7 della citata Legge 190/2012 s.m.i. impone l'individuazione, all'interno della struttura organizzativa dell'Ente del Responsabile della prevenzione della corruzione. Il suddetto articolo stabilisce altresì che "negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel Segretario o nel Dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione";

ATTESO che l'ANAC ha precisato che la circostanza che il RPCT sia individuato, di norma, nel Segretario comunale, salvo diversa e motivata determinazione, non implica l'automatica assunzione dell'incarico, restando invece necessaria l'adozione di un apposito provvedimento conseguente alla valutazione dell'amministrazione delle condizioni indicate dalla legge.

ATTESO ALTRESÌ che, stante il vuoto normativo, l'ANAC ha precisato che l'incarico di RPCT dovrebbe avere una durata minima ragionevole al fine di evitare che l'attività del Responsabile possa essere compromessa da una situazione di precarietà; in particolare, laddove il RPCT svolga l'incarico in via esclusiva la durata dell'incarico dovrebbe non essere inferiore a tre anni e prorogabile una sola volta.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

PRECISATO che il Responsabile della prevenzione della corruzione all'interno di ciascuna amministrazione svolge un ruolo trasversale e, allo stesso tempo, d'impulso e coordinamento del sistema di prevenzione della corruzione; esso è chiamato anche a verificarne il funzionamento e l'attuazione (PNA 2022, allegato 3).

RICHIAMATO il comma 7 dell'articolo 1 della Legge 190/2012 di attribuzione della competenza alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza all'organo di indirizzo politico.

RILEVATO che con Decreto Sindacale n. 1 del 11/01/2023 del Comune di Caselle, è stato nominato il Dott. Pietrantonio DI MONTE quale titolare della convenzione di segreteria tra i Comuni di Santena e Caselle.

CONSIDERATO altresì che per il Comune di Santena al Segretario DI MONTE non sono state affidate funzioni dirigenziali, non trovandosi quindi in situazioni di conflitto di interesse oltre quella di RPCT.

CONSIDERATO che la scelta della nomina del Segretario DI MONTE quale RPCT è giustificata dal fatto che il Segretario è soggetto che ha dimostrato un comportamento integerrimo, non essendo stato destinatario di provvedimenti giudiziari/erariali di condanna e di provvedimenti disciplinari come previsto dall'ANAC (PNA 2022, allegato 3), essendo altresì in possesso dell'adeguata conoscenza dell'organizzazione e di autonomia valutativa.

CONSIDERATO altresì che, non potendo costituire un ufficio esclusivo di supporto al RPCT stante la scarsità delle risorse, il RPCT potrà avvalersi del personale di altri uffici (in particolare ufficio segreteria e affari generali) per lo svolgimento delle proprie funzioni/adempimenti in materia di anticorruzione e dei responsabili ed del personale dipendente per gli adempimenti attinenti alla trasparenza.

VISTI:

- a) il D.Lgs n. 267/2000;
- b) la Legge n. 190/2012;
- c) il vigente Statuto del Comune;
- d) la vigente dotazione organica;



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

RICHIAMATI:

- l'articolo 4, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i.;
- l'articolo 97, comma 4 lettera d), del TUEL per il quale il Segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della Provincia;

RITENUTO di provvedere alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nella persona del Segretario Generale Dott. Pietrantonio DI MONTE con durata coincidente con quella del mandato dell'organo amministrativo, dandone comunicazione all'organo consiliare nella prima seduta utile.

D E C R E T A

1. **DI INDIVIDUARE** ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 8 della Legge 190/2012 il Segretario Generale Dott. Pietrantonio DI MONTE quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per le motivazioni di cui in premessa;

2. **DI DARE ATTO** che l'incarico del RPCT coincidente con quella del mandato dell'organo amministrativo;

3. **DI DARE ATTO** che il presente decreto sarà pubblicato sul sito web del Comune di Santena nella sezione Amministrazione Trasparente/altri Contenuti con l'indicazione del responsabile pro tempore della prevenzione della corruzione e dell'indirizzo di posta elettronica al quale gli interessati possano richiedere informazioni chiarimenti;

4. **DI DEMANDARE** ai competenti uffici comunali gli adempimenti previsti dall'ANAC;

5. **DI DARE ATTO** che per quanto riguarda gli adempimenti relativi alla trasparenza i responsabili ed il personale dipendente provvederanno a supportare il segretario comunale, ognuno per quanto di competenza, per l'aggiornamento del sito internet nelle diverse sezioni del sito web istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente";

6. **DI DARE ATTO** che il Segretario Comunale potrà avvalersi del personale di altri uffici a supporto;

7. **DI COMUNICARE** al Consiglio Comunale il presente provvedimento nella prima seduta utile.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

DISPONE

La comunicazione del presente decreto al segretario e la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line e nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL VICE SINDACO

Firmato digitalmente

F.to:

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.